



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 25058

Mondovì, 10 settembre 2025

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

Vista la nota e-mail del 5 settembre, ore 2,14, con la quale l'Ufficio Campionati FIPAP ha segnalato il forfait rassegnato sul campo dalla soc. PRO SPIGNO riguardo alla gara della serie C2, girone 4, prevista per il giorno 4 settembre ore 21, a Caraglio, contro la soc. SUBALCUNEO;

Considerato quanto dispone il paragrafo "SOSPENSIONE GARE" della Circolare Federale 01 "NORME PER TUTTI I CAMPIONATI – A.S. 2025": "In caso di sospensione per maltempo o altri casi, le gare di ogni categoria vanno continuate con lo stesso punteggio comprese le cacce al momento della sospensione, *con possibilità, dichiarata al momento del rinvio (compresa l'eventualità che, con le 2 squadre presenti sul campo, la gara non abbia avuto inizio), di dare forfait da parte di una squadra senza penalizzazione in classifica*: in tal caso, il punteggio finale della gara sarà il medesimo di quello previsto per un normale forfait (senza tuttavia penalizzazione di punti). Nel proseguimento dell'incontro, mantiene validità la distinta gara già depositata nella prima occasione, mentre l'arbitro potrà eventualmente variare. Per ogni altro aspetto, valgono le norme previste dal regolamento tecnico";

Ritenuto in fatto che la società Pro Spigno ha dichiarato all'arbitro, al momento della sospensione e conseguente rinvio, l'intenzione di dare forfait;

attribuisce alla soc. SUBALCUNEO la vittoria con il punteggio 9-0 dell'incontro di serie C2 del 4 settembre a Caraglio contro la soc. Pro Spigno, senza penalizzazioni o sanzioni di sorta.

Il Giudice Sportivo
avv. Pierluigi Monetto